



COMUNE DI VITTUONE

**REGOLAMENTO PER LA NOMINA, LA COMPOSIZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI
E DEI SEGGI DI GARA
PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
E PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI
COMMISSARI.**

Approvato con Delibera di Giunta n. 58 del 08/05/2018



ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento è adottato in forza dell'art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale - fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 - la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

2. Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento ed i relativi compensi delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara degli appalti di lavori, servizi e forniture, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione alla luce della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.

ART. 2 – COMPETENZE COMMISSIONE GIUDICATRICE/SEGGIO DI GARA

1. Aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto (art. 77, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). La valutazione della documentazione amministrativa viene effettuata da un seggio di gara composto dal Rup e da due testimoni, come meglio illustrato nell'art. successivo. La valutazione della congruità dell'offerta viene eseguita dalla commissione giudicatrice con il supporto del Rup.

2. Aggiudicazione con criterio del minor prezzo

Nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4 del d. lgs. 50/2016, viene nominato il seggio di gara, costituito come previsto dall'art.3.

ART. 3 - COMMISSIONE GIUDICATRICE E SEGGIO DI GARA: MODALITA' DI COSTITUZIONE

1. Seggio di gara

Per la valutazione della documentazione amministrativa in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di aggiudicazione con criterio del minor prezzo (per appalti di lavori a partire da € 500.000,00 e per appalti di forniture e servizi a partire da € 40.000,00), il Responsabile del Settore competente nomina con proprio provvedimento un seggio di gara composto da 3 membri: il presidente che generalmente coincide con il RUP (ruolo spesso svolto dal Responsabile del Settore che indice la gara) e due testimoni scelti tra il personale interno all'Ente. Per aggiudicazioni al minor prezzo per appalti inferiori alle soglie di cui sopra si darà atto nella determinazione di aggiudicazione del nome delle persone che hanno fatto parte del seggio di gara.

2. Commissione Giudicatrice

- a) La commissione giudicatrice, fino all'istituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del Codice dei Contratti, è costituita preferibilmente da personale interno all'ente. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti – tre o cinque, a



seconda della complessità della gara - esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento, in maniera da garantire, nel miglior modo possibile, le necessarie competenze per la specifica procedura di gara. La commissione giudicatrice dell'appalto (di seguito semplicemente "Commissione") è nominata con provvedimento del Responsabile del Settore competente ed è costituita per i fini e secondo le modalità di cui all'art. 77 del medesimo codice.

- b) Tra i componenti della Commissione è individuato il Presidente che è di regola scelto tra le P.O. interne all'Ente diverse da quella che ha indetto la gara. I restanti membri esperti (in numero di due o quattro) sono scelti tra il personale interno all'Ente, con competenze trasversali rispetto all'oggetto della gara. Qualora nell'organico dell'ente non siano presenti specifiche professionalità o emergano esigenze oggettive e comprovate, si ricorrerà a professionalità esterne secondo le modalità indicate successivamente.
- c) La nomina della commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- d) I commissari non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del Rup a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura e lo stesso potrà essere inserito solo nel caso in cui la valutazione delle offerte tecniche si basi su criteri di natura oggettiva e non discrezionale.
- e) Coloro che nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni di istituto.
- f) Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso - con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa - all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
- g) Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile, dall'art. 42 del D.Lgs 50/206 e dall'art. 35 bis del decreto legislativo n. 165/2001.
- h) In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i commissari o il Presidente sono scelti tra dirigenti, funzionari e personale di altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 del codice dei contratti, con preferenza dei dipendenti di Comuni limitrofi ovvero scelti tra gli appartenenti alle categorie a cui afferisce l'oggetto del contratto (soggetti con professionalità o specializzazioni per i quali è prevista, o meno, l'iscrizione ad Albi professionali). Questi ultimi verranno individuati mediante indagine di mercato svolta anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici. Qualora vengano individuati quali membri esterni della commissione i dipendenti di altri Comuni, questi dovranno presentare l'autorizzazione della propria amministrazione a poter svolgere tale ruolo.



- i) .La Commissione è nominata secondo criteri di rotazione, fatta salva la necessità di assicurare - in via prioritaria - la loro composizione sulla base delle competenze richieste dall'oggetto della procedura.
- j) Il Presidente ed i commissari, all'atto dell'insediamento, devono sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto d'interessi ai sensi dei commi 4, 5, 6 dell'articolo 77 del codice e dell'art. 35 bis del D. Lgs 165/2001 e secondo quanto previsto dal piano triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato dall'Ente.

ART. 4 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE: ATTI DI GARA

1.La Commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri.

2.Qualora il Presidente o un componente della Commissione sia assente senza giustificazione per tre volte nel corso della procedura, lo stesso dovrà essere sostituito; anche nel caso in cui l'assenza sia causata da un grave ed oggettivo impedimento provato documentalmente, si procederà comunque alla sostituzione del componente. In entrambi i casi la nomina del sostituto verrà effettuata al momento della necessità per impossibilità di conoscere a priori le competenze del membro da sostituire.

3.I membri della Commissione giudicatrice, attesa l'importanza e la delicatezza delle funzioni espletate, devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia nel rispetto della normativa vigente, dei patti d'integrità, dei regolamenti nonché del codice di comportamento.

4.La Commissione deve attenersi scrupolosamente al metodo di valutazione individuato negli atti di gara, senza la facoltà di introdurre o fissare nuovi criteri che non siano previsti negli atti stessi. I membri della Commissione devono inoltre mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.

5.Per motivi legati alla natura della gara o per eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al RUP che al personale che opera nell'ufficio che ha indetto la gara, i quali dovranno fornire piena collaborazione.

6.La Commissione al termine delle valutazioni effettuate deve redigere con tempestività e completezza il verbale di gara, contenente la proposta di aggiudicazione. Il verbale di gara dovrà poi essere inviato al Responsabile che ha indetto la gara per gli adempimenti successivi.

7.La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari all'Ente.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMMISSARI DI GARA PER APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE



1. Nessun compenso è dovuto al personale interno facente parte della Commissione o del Seggio di gara in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di omnicomprensività della retribuzione.

2. Ai commissari esterni sarà riconosciuto un compenso secondo le modalità previste nei commi seguenti del presente articolo.

3. Le spese presunte relative ai compensi spettanti ai componenti delle Commissioni sono inserite nel quadro economico dell'appalto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

4. Il Compenso dei commissari esterni all'amministrazione sarà pertanto così definito:

- gettone di presenza omnicomprensivo lordo di €. 100,00 per ogni seduta della commissione di durata superiore ad un'ora e per un massimo di 5 sedute.

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle norme vigenti in materia.

2. La violazione degli obblighi del presente regolamento da parte del personale interno determina comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e, pertanto, è fonte di responsabilità disciplinare nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

3. Restano ferme le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni dia luogo altresì a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente.

4. Il presente regolamento ha natura transitoria finalizzato ad assicurare un iter procedurale legittimo, chiaro ed univoco, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa.

ART. 7 – PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Ai fini della più ampia diffusione il regolamento viene pubblicato sul sito web dell'Ente.

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione di approvazione.